



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 3 - FISCALITÀ LOCALE

Determinazione

n. 759 del 18/05/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- con determinazione n. 12 del 16.03.2016 veniva approvato il bando di gara per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione, all'accertamento ed alla riscossione coattiva delle entrate comunali, nel quale non erano però ricomprese le attività relative ai tributi ICP, DPA e TOSAP;
- detta esclusione era collegata alla circostanza che, al momento della pubblicazione del predetto bando il predetto servizio era affidato in concessione, cui poi veniva contestata la decadenza della stessa per grave inadempimento;
- infatti con successiva determinazione n. 29 del 27.12.2016 veniva dichiarata la decadenza della concessione del servizio tributi minori, per inadempienza del concessionario;
- medio tempore il TAR Lecce annullava la predetta gara indetta con determinazione n. 12 del 16.03.2016;
- in seguito alla predetta inadempienza del concessionario occorreva fornire supporto per la gestione del servizio tributi minori, sguarnito di personale, tanto più che, nonostante i solleciti inviati al precedente concessionario, non era stata riconsegnata la banca dati, né la rendicontazione dell'attività svolta;
- tale attività deve essere svolta anche nelle more della indizione della nuova procedura di gara, la quale, a differenza di quella indetta dovrà riguardare tutti i tributi comunali;
- pertanto, preso atto della situazione di necessità causata:
 1. dai tempi fisiologici necessari all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento di tutti i predetti servizi, anche a causa dell'annullamento della precedente procedura;
 2. dalla necessità di completare l'attività di predisposizione delle banche dati già espressa nella determina n. 11 del 09.03.2017, elementi indispensabili per la predisposizione degli atti della futura gara che dovrà essere indetta;
- verificato che CONSIP non ha attivato una convenzione per la fornitura del servizio in oggetto;
- con determinazione n. 11 del 09.03.2017 veniva ordinato ex artt. 32, comma 2, e 37, comma 1, d.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto del servizio di supporto alla gestione dell'ufficio tributi minori alla Serphin srl, presente sul MEPA, fino al 09/10/2017;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- i pagamenti effettuati dai contribuenti erano effettuati su conti correnti intestati al Comune di Castellana;

Dato atto che con determinazione n. 264 del 26/02/2018 è stato approvato il nuovo bando per la procedura di gara per l'affidamento di un esteso servizio di supporto alla gestione dei tributi comunali, delle violazioni al Codice della Strada e di altre entrate comunali minori (IMU, TARSU/TARI, TASI, ICP-DPA, C/TOSAP, CANONI IDRICI, VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, CANONI LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI, IMPOSTA DI SOGGIORNO E TUTTE LE ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE, ECC.);

Rilevato che in data 15/03/2018 il bando è stato pubblicato;

Considerato che l'ANAC con Deliberazione n. 36 del 10/9/2008, si è espressa nel senso che “La proroga rappresenta un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto”;

Constatata l'efficienza della Serphin srl nell'espletare l'attività di ricostruzione della banca dati;

Considerato che l'interruzione del servizio in questa fase rischia di pregiudicare l'intera attività effettuata ed in itinere, poiché non sarebbe più garantita la continuità nei controlli e la definizione di situazioni in sospeso che necessitano di ulteriori controlli e documentazione, compromettendo l'ordinaria attività e gestione del servizio;

Visto l'orientamento che il giudice amministrativo aveva già adottato in vigore del vecchio codice degli appalti (d.lgs. 163/2006), secondo il quale la proroga del contratto per il periodo necessario a predisporre gli atti di gara per addivenire all'individuazione del miglior contraente è legittima, poiché per l'appunto non appare né logica, né razionale la scelta di procedere ad un nuovo affidamento, per un breve lasso di tempo, proprio in vista della suddetta scadenza del contratto, dichiaratamente strumentale a consentire, nelle more, una più completa ricostruzione del quadro di riferimento necessaria per poi procedere ad un “ordinario” affidamento del servizio per un periodo ragionevolmente lungo (Tar Brescia – Lombardia, Sez. II, n. 831/2015);

Dato atto che la ditta si è resa disponibile a continuare tale servizio alle medesime condizioni;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare il servizio di supporto alla gestione di tributi minori alla suddetta ditta per l'importo di € 5.500,00 al mese oltre iva al 22%, sino all'aggiudicazione del servizio di supporto alla riscossione e gestione delle entrate comunali;

Considerato, inoltre, che con l'avvio dell'imposta di soggiorno occorre essere supportati da professionisti del settore, si ritiene necessario ed opportuno affidare il supporto alla gestione della suddetta entrata;

Rilevato che la ditta si è resa disponibile al costo di € 1.000,00;

Dato atto che l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ;

Dato atto che tali attività rientrano tra quelle eseguibili ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di supporto alla gestione dei tributi minori alla suddetta ditta;

Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla L. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 di detta legge, che sarà presentata la dichiarazione del conto corrente dedicato;

Dato atto che è stata acquisita agli atti la certificazione comprovante la regolarità contributiva prot. INPS_10330518 del 11/04/2018;

Assegnato il CIG: Z3723A3F17

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il TUEL;

DETERMINA

1. Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono riportate ed approvate, di affidare in proroga il servizio di supporto alla gestione dell'ufficio tributi minori alla SERPHIN SRL, con sede in Castellana Grotte alla Via Cheren 60, alle condizioni operative ed economiche previste nel precedente capitolato d'oneri, oltre al supporto per la gestione dell'imposta di soggiorno;
2. di dare atto che la suddetta società è inserita sul MEPA.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Lì, 18/05/2018

IL RESPONSABILE
Francesca Capriulo
(atto sottoscritto digitalmente)